

Revisione del contributo tariffario nell'ambito del meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica alla luce della sentenza del TAR Lombardia 2538/2019

Documento per la consultazione 47/2020 del 20 febbraio 2020

Osservazioni di Eletticità Futura

12 marzo 2020

Osservazioni di carattere generale

Il Documento di consultazione 47/2020 rientra nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 529/2019/R/efr finalizzato alla revisione delle regole di definizione del contributo tariffario a copertura dei costi sostenuti dai distributori soggetti agli obblighi del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, alla luce di quanto disposto dal Tar Lombardia con la sentenza n.2538/2019.

In generale l'Associazione considerando il meccanismo dei certificati bianchi fondamentale per consentire all'Italia il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica prefissati, ritiene innanzitutto necessario ripristinare più velocemente possibile le normali dinamiche di mercato riducendo i contenziosi, assicurando regole certe e stabili, garantendo una congrua remunerazione degli investimenti a favore di tutti i soggetti coinvolti e annullando le ingenti perdite economiche attualmente in capo ai soggetti obbligati dovute alla mancanza di sufficiente liquidità, nonché alle regole di determinazione del contributo non adeguate alla citata situazione di mercato. Pertanto, si richiama l'attenzione di tutte le istituzioni coinvolte sulla necessità di attuare le più opportune azioni finalizzate a garantire l'aumento dell'offerta dei certificati bianchi, ovvero a garantire un corretto funzionamento, in una logica di mercato, di un meccanismo ritenuto virtuoso che consente l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali.

Con particolare riferimento alla revisione del contributo tariffario a copertura dei costi sostenuti dai distributori soggetti agli obblighi del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, l'Associazione, pur apprezzando il tentativo dell'Autorità di cercare di dirimere una complessa questione che necessitava di un opportuno intervento, esprime forti perplessità circa le proposte formulate nel documento di consultazione. In particolare, l'Autorità, confermando di fatto lo stesso cap al contributo tariffario precedentemente fissato dal MiSE nel DM 10 maggio 2018, pari a 250 euro/TEE, sembra nuovamente abdicare al pieno esercizio delle proprie potestà di regolazione, ponendosi in contrasto con quanto stabilito dal Tar Lombardia nella sentenza n.2538/2019. Tale proposta appare altresì non in linea col parere 784/2016 allo schema di Decreto sulla determinazione degli obiettivi 2017-2020, in cui l'Autorità aveva ritenuto "indispensabile soprassedere alla fissazione di un valore massimo del contributo tariffario, in considerazione del fatto che esso altera i prezzi degli scambi di TEE lasciando in capo alle imprese soggette agli obblighi il rischio di mancata copertura nel caso di prezzi elevati non dipendenti dalla loro scelte". A tal proposito, vale la pena sottolineare come dalla citata sentenza non derivi alcun vincolo per l'Autorità alla reintroduzione del cap al contributo.

Questa scelta presenta quindi nuovi possibili profili di illegittimità, prospettando una misura che non si ritiene vada nella direzione auspicata di tutela dei soggetti obbligati, i quali, alla luce dell'attuale andamento di mercato in cui si riscontrano prezzi nettamente superiori ai 250 euro/TEE fissato come *cap* al contributo

tariffario, continuerebbero a subire perdite economiche rilevanti rendendo di fatto del tutto irrealistici gli eventuali benefici previsti dal meccanismo di “*profit sharing*” proposto nel paragrafo 3.4.

Pertanto, l'Associazione non ritiene che il documento di consultazione 47/2020 affronti in maniera organica il vero tema oggetto dei rilievi che hanno determinato i ricorsi presentati alla disciplina in oggetto, ossia l'entità del riconoscimento ai distributori ai fini di un corretto rimborso per l'acquisto dei TEE necessari per garantire il rispetto dei relativi obblighi annui di incremento di efficienza energetica. Inoltre, quanto proposto sembra andare in contrasto anche con quanto espresso dalla stessa Autorità nella deliberazione 529/2019, in cui sembrava aver accolto le considerazioni del Tar Lombardia sulla necessità di utilizzare il costo sostenuto dai distributori come principale “*driver*” per la definizione del costo complessivo del meccanismo, facendo quindi intendere la possibilità di aumento dell'originario *cap* o comunque dell'adozione di soluzioni più rispondenti all'attuale situazione di criticità in capo ai soggetti obbligati.

In riferimento inoltre alle specifiche considerazioni espresse dall'Autorità a supporto della propria scelta sulla definizione del *cap*, si esprime un dubbio di illegittimità anche relativamente all'effettivo obbligo di far riferimento a quanto previsto dal DM 10 maggio 2018 sulla disciplina di valorizzazione dei TEE virtuali.

Al fine di rispondere concretamente alle effettive necessità dei distributori, in caso di adozione di quanto proposto dall'Autorità nel DCO 47/2020 con la formula definita nel paragrafo 3.7 che fissa un *cap* al contributo tariffario pari a 250 euro/TEE, si propone la contestuale applicazione di un sistema di rimborso *ex post* delle perdite sostenute dai distributori nel triennio 2018-2020. Tale meccanismo di rimborso potrebbe avvenire attraverso un sistema che incentivi i soggetti obbligati all'adozione di comportamenti efficienti, prevedendo ad esempio l'applicazione di un sistema di franchigie. Questa soluzione - la cui modalità di copertura andrebbe adeguatamente discussa – da un lato andrebbe incontro alle esigenze espresse dall'Autorità, dall'altro risulterebbe in linea con quanto previsto dalla Legge 481/95, garantendo un'adeguata redditività per i distributori e la piena corrispondenza tra i costi sostenuti e i costi effettivi. L'accoglimento di tale ipotesi determinerebbe verosimilmente anche l'ulteriore beneficio di interruzione delle azioni legali connesse agli attuali ricorsi avviati dai soggetti obbligati.

Nel ribadire che, in generale, l'Associazione auspica un rapido ripristino delle normali condizioni di mercato, con l'obiettivo primario di adottare le più opportune misure atte ad incrementare la liquidità del sistema e ricreare condizioni di stabilità e certezza per tutti gli operatori coinvolti, si riportano di seguito alcune considerazioni puntuali sugli spunti di consultazione.

Risposte agli spunti di consultazione

S1. Si condivide l'obiettivo di perseguire l'obiettivo di stimolare l'efficienza del mercato secondo una logica di profit sharing?

S2. Si condivide, tenendo conto dei limiti ex lege di costo dei TEE “virtuali”, l'impostazione della formula presentata, il cap al contributo tariffario e l'aggiornamento della porzione di scambi bilaterali utilizzati per la definizione del prezzo di riferimento? Se no, perché?

S3. Si condivide l'introduzione del parametro δ finalizzato a stimolare un mercato maggiormente efficiente? Quale valore si ritiene maggiormente opportuno? Perché?

In riferimento agli spunti di consultazione S1, S2 e S3, si rimanda a quanto espresso dall'Associazione nelle considerazioni di carattere generale e si forniscono di seguito maggiori dettagli inerenti alla proposta di prevedere a partire dal triennio 2018-2020 un meccanismo ad hoc di recupero ex post delle perdite del soggetto obbligato a fine di sanare l'attuale situazione di perdite costanti in capo ai soggetti obbligati e contestualmente non influenzare la vigente disciplina dei TEE virtuali modificando il cap al contributo tariffario. In particolare:

- il sistema dovrebbe coprire le perdite sia derivanti dall'acquisto di titoli fisici (in borsa e tramite bilaterali) che dall'ottenimento di titoli fittizi, qualora non ne fosse possibile il riscatto a condizioni in grado di garantire il recupero dei costi a tal scopo sostenuti;
- verrebbe applicato al riconoscimento del contributo una franchigia al fine di stimolare comportamenti efficienti e virtuosi da parte dei distributori;
- il rimborso verrebbe previsto previa richiesta di reintegro che potrà essere presentata già dal 2021 per la parte di perdite imputabile ai titoli fisici e successivamente per la parte di perdite relativa ai titoli fittizi.

S4. Si condivide quanto esposto dall'Autorità in merito all'aggiornamento del contributo tariffario riconosciuto per l'anno d'obbligo 2018? In caso contrario, si motivino dettagliatamente eventuali aspetti che possano supportare scelte differenti da quelle esposte.

S5. Si condivide la scelta di mantenere la ratio delle disposizioni in merito al contributo in acconto - già oggetto di conferma ex tunc con la deliberazione 529/2019/R/efr (punto 4, lettera a)) - e non modificarne il valore?

S6. Si condivide la scelta di mantenere inalterate le disposizioni già previste in materia di erogazione dei contributi?

Non si condivide quanto proposto dall'Autorità alla luce delle soluzioni alternative avanzate dall'Associazione e già precedentemente dettagliate.

S7. Si condivide l'orientamento di non prevedere più una specifica raccolta dati ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati e della ripartizione tra essi degli obiettivi, nel caso di fissazione di obiettivi per gli anni successivi al 2020?

Si condivide quanto proposto dall'Autorità in ottica di semplificazione degli adempimenti in capo ai soggetti obbligati.